

CONTRATTO DI PRESTAZIONE

tra

Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato
e per delega
dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(in seguito Dipartimento)

e

Museo etnografico regionale
(in seguito Museo)

Capitolo I: Disposizioni generali

Basi di riferimento

Art. 1

a) legali

1. Il presente contratto di prestazione (in seguito contratto) si basa su:

a) la Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990, aggiornata al 4 giugno 2002;

b) il Regolamento e gli statuti del Museo.

b) tecniche

2. Il Museo adotta gli strumenti di gestione contabile indicati dal Dipartimento, Centro di dialettologia e etnografia (in seguito CDE).

Oggetto del contratto

Art. 2

1. Oggetto del contratto è l'attività del Museo e il suo finanziamento da parte del Dipartimento.

2. Non sono soggetti a questo contratto gli investimenti per l'acquisto, il restauro e la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, che possono essere sussidiati dal Cantone come previsto dagli artt. 5, cpv. 2 e 6, cpv. 2 della sopra citata Legge.

Validità del contratto

Art. 3

Il contratto ha la validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2011.

Modifica del contratto

Art. 4

Il contratto e l'importo globale possono essere rivisti annualmente; qualsiasi modifica deve essere concordata tra le parti.

Disdetta**Art. 5**

Il contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza.

Sanzioni**Art. 6**

In caso di inadempienza del contratto, il Dipartimento si riserva di intervenire chiedendo il rimborso parziale o totale dell'importo versato o, se del caso, la revoca del riconoscimento del Museo. In ogni caso fanno stato le disposizioni previste dagli artt. 9 e 13 della citata Legge.

| |
|---------------------------------|
| Capitolo II: Prestazioni |
|---------------------------------|

**Descrizione
delle prestazioni****Art. 7**

1. Il Museo provvede

- a) all'acquisizione di testimonianze;
- b) alla conservazione;
- c) alla valorizzazione;
- d) alla documentazione del patrimonio etnografico.

2. Gestisce la propria sede espositiva che dev'essere accessibile al pubblico.

3. Contribuisce alla promozione della vita culturale del proprio comprensorio regionale tramite

- a) programmi di ricerca;
- b) attività espositive e di animazione.

Destinatari**Art. 8**

Le prestazioni del Museo sono di carattere pubblico.

Obiettivi generali

Art. 9

Il Museo persegue i seguenti obiettivi:

1. la salvaguardia e la divulgazione delle testimonianze delle tradizioni e della cultura del proprio comprensorio regionale;
2. l'approfondimento degli aspetti della tradizione popolare, della storia e della cultura regionale;
3. lo sviluppo della consapevolezza storica, sociale e culturale dei cittadini;
4. l'accrescimento della sensibilità nei confronti del passato e del patrimonio storico-culturale regionale;
5. la realizzazione di iniziative che facilitino l'analisi e la comprensione della realtà odierna;
6. la promozione di attività che abbiano una ricaduta sul territorio e sull'insieme della popolazione.

Obiettivi qualitativi

Art. 10

Il Museo nell'elaborazione dei propri obiettivi dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:

1. l'esplicitazione dei propri obiettivi nell'ambito di una politica museale promossa e coordinata dal Dipartimento, CDE;
2. l'attuazione di una coerente politica delle acquisizioni, della conservazione e delle esposizioni degli oggetti;
3. lo sviluppo di programmi di ricerca, di attività espositive e di animazione all'interno del proprio comprensorio regionale;
4. il ricorso ai servizi e alle risorse offerti dal CDE;
5. la cura e la manutenzione degli stabili e degli spazi in cui l'attività del Museo viene svolta;
6. la corretta e oculata gestione amministrativa.

**Obiettivi
quantitativi**

Art. 11

Il Museo nell'elaborazione dei propri obiettivi dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:

1. le acquisizioni di oggetti e di documenti in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche del Museo;
2. gli interventi di restauro, di conservazione e di riordino intrapresi;
3. la catalogazione degli oggetti della collezione secondo i criteri emanati dal CDE;
4. gli interventi volti a valorizzare l'esposizione permanente;
5. l'allestimento di esposizioni temporanee;
6. il numero di manifestazioni organizzate secondo gli obiettivi fissati nel presente contratto, comunque non inferiori ad una all'anno;
7. la consulenza al pubblico;
8. l'attività didattica;
9. la promozione dell'immagine del Museo e l'informazione sulle proprie strutture e sulla propria attività;
10. il periodo e l'orario di apertura al pubblico;
11. il numero e l'eterogeneità dei visitatori;
12. il grado di utilizzo dei servizi offerti dal CDE;
13. il coinvolgimento di collaboratori volontari, di associazioni, di enti pubblici e privati.

Capitolo III: Modalità di produzione delle prestazioni

Personale

Art. 12

Il Museo - compatibilmente con la sua capacità finanziaria - si avvale di personale assunto e/o volontario competente che assicuri lo svolgimento dell'attività secondo i criteri sovraesposti.

Finanze**Art. 13**

L'attività del Museo è finanziata con il contributo cantonale, i contributi di altri enti pubblici o privati, le tasse sociali, gli introiti per le prestazioni offerte.

| |
|---|
| Capitolo IV: Importo globale e valutazione |
|---|

Importo globale**Art. 14**

Ogni anno è messo a disposizione del Museo un importo globale, compreso nel finanziamento complessivo destinato ai Musei regionali riconosciuti, iscritto nel Preventivo dello Stato alla voce di bilancio "Contributi cantonali ai musei etnografici regionali" 365.083 CRB 661.

Entità dell'importo e modalità di valutazione**Art. 15**

1. L'importo globale a disposizione del Museo è stabilito in base alla valutazione dell'attività e del conseguimento degli obiettivi da parte del Dipartimento, CDE, entro i limiti dei crediti stanziati per il settore dei musei etnografici riconosciuti.
2. L'importo globale non comprende le prestazioni fornite dal CDE, previste dall'art. 4, cpv. 1 della citata Legge.
3. Per gli anni 2011-2014 è messo a disposizione del Museo l'importo globale annuale di fr.

**Modalità di
Versamento**

Art. 16

L'80 % dell'importo globale annuale è versato dal Dipartimento entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; il resto del contributo è erogato in forma di conguaglio dopo verifica della relazione autovalutativa e del consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Presentazione di

Art. 17

**a) obiettivi e
preventivi**

1. Il Museo trasmette al Dipartimento, CDE, un piano di attività, con i relativi obiettivi, corredato di un preventivo finanziario, entro il 30 novembre precedente l'anno di riferimento.

**b) consuntivi e
autovalutazione**

2. Entro il 31 marzo successivo l'anno di riferimento, il Museo inoltra al Dipartimento, CDE, una relazione autovalutativa dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti, corredata dei relativi risultati d'esercizio (consuntivo).

**Risultato
d'esercizio**

Art. 18

1. Eventuali eccedenze positive d'esercizio devono essere destinate ad un fondo riserva per la gestione e le attività del Museo.

2. Eventuali eccedenze negative d'esercizio sono coperte tramite un prelevamento di pari importo dal fondo riserva.

**Condizioni di
controllo**

Art. 19

Il Dipartimento ha accesso a tutti i documenti normativi, amministrativi e contabili del Museo.

Bellinzona, il